

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 18.7.2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 2.08.2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 142 dell'8.08.2017 (Reg. gen. 539);

R E N D E N O T O

E' INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI **ALL'ANNO 2015**.

1) - Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai fini della partecipazione al concorso il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30;
- c) cittadinanza non appartenente all'Unione Europea ovvero extracomunitario residente in Italia da oltre 10 anni o in Puglia da oltre 5 anni, ai sensi dell'art. 11, comma 13, Legge n. 133 del 06.08.2008;
- d) residenza nel Comune di Vico del Gargano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, **regolarmente registrato**, relativo all'alloggio locato, la cui superficie utile complessiva, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve superare i 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o con particolari debolezze sociali, intendendosi, nel primo caso, quelli costituiti da 6 unità ed oltre, nel secondo caso, quelli costituiti esclusivamente da ultrasessantacinquenni con particolari condizioni di fragilità sociale accertate dal Servizio Sociale Professionale. In ogni caso, gli alloggi condotti in locazione non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e saranno presi in considerazione i contratti registrati entro il 31.12.2015;
- f) reddito annuo complessivo, relativo all'anno 2015, non superiore all'importo di € **13.022,88** corrispondente a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (FASCIA "A");
- g) reddito annuo complessivo, relativo all'anno 2015, non superiore all'importo di € **15.250,00**, corrispondente al reddito fissato dalla Regione Puglia, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (FASCIA "B"). Tale reddito viene considerato al netto delle riduzioni previste dall'art. 21 della Legge n.457/78 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €.516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%).

2) Determinazione del reddito

Per la verifica della situazione reddituale si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione 2016. In particolare, il reddito sarà ricavato: per il Modello Certificazione Unica 2016, dalla Parte B – Dati fiscali; per il Mod. 730/3 dal rigo 11; per il Mod Unico 2016 dal rigo RN1 del Quadro RN, o dal rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o dal rigo RD11 del quadro RD; vanno inoltre computati gli emolumenti, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti e per le indennità di accompagnamento.

Nel caso di reddito "zero" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90% alla domanda di contributo deve essere allegata: -

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone ;
- nel caso in cui la fonte di sostegno economico sia un altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare sostenibile rispetto all'intervento economico effettuato.

3) – Formazione delle graduatorie - Entità del contributo

I richiedenti ammissibili a contributo vengono inseriti in due distinte graduatorie redatte per gruppi di reddito in ordine crescente:

- Fascia “A” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera f) del precedente punto 1;
- Fascia “B” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera g) del precedente punto 1.

Il contributo da erogare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è così calcolato:

- per la Fascia “A”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito complessivo e comunque non potrà essere superiore a € 3.098,74 annui;
- per la Fascia “B”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 457/78 e s.m.i., e comunque non potrà essere superiore a € 2.324,06 annui.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D. M. 07.06.1999.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, o dall’imposta di registro versata.

Qualora dalle risultanze del bando si rilevassero necessità d’importo superiore a quello individuato dalla G. R. con la deliberazione n. 1197 del 18.07.2017, il Comune potrà ridurre in misura percentuale il contributo da assegnare, fermo restando che il contributo massimo erogabile dovrà consentire di soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo al contributo stesso.

Il contributo non sarà erogato qualora l’importo da liquidare dovesse essere inferiore ad € 30,00.

4) – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Vico del Gargano, www.comune.vicodelgargano.fg.it, sezione Bandi e Avvisi, nonché sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ed in distribuzione gratuita presso la Sede Comunale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, con l’indicazione di tutti i dati richiesti (reddito, estremi del contratto di locazione, canone annuo, numero vani, superficie complessiva dell’alloggio, ecc.), dovranno essere presentate, entro e non oltre il giorno **8 settembre 2017**:

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Servizio Affari Generali;
- a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale);

NON SARANNO ACCOLTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE DATA.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazioni dipendente da inetta indicazione del recapito da parte del partecipante, nè per eventuali disguidi postali imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa;

SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, NON È CONSENTITA NESSUNA REGOLARIZZAZIONE DI DOMANDE RIMESSE CON AMMISSIONI E/O INCOMPLETEZZE RISPETTO A QUANTO ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL BANDO.

5) – Documentazione richiesta

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2015, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
3. Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione per l’intero anno 2015, **oppure** copia della raccomandata con la quale il proprietario comunica l’applicazione della “Cedolare secca sugli affitti” entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011);
4. Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2016 (Mod. Certificazione Unica – Mod.730 – Mod. Unico) – periodo d’imposta 2015 **di tutti i componenti il nucleo familiare;**
5. Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all’anno 2015 dei redditi percepiti, compresi gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi; sono esclusi i contributi socio assistenziali non permanenti e le indennità di accompagnamento;
6. Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.;
7. Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la percentuale d’invalidità del soggetto disabile (**obbligatorio per i lavoratori autonomi**);

8. Dichiarazione del richiedente attestante il sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; nel caso in cui la fonte di sostegno sia un altro soggetto, autocertificazione di quest'ultimo attestante la veridicità del sostegno fornito **(solo per i nuclei familiari che hanno reddito "zero" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90%);**

9. Certificazione attestante la residenza in Italia da oltre 10 anni o in Puglia da oltre 5 anni, per i cittadini extracomunitari.

6) Esclusioni

Non possono partecipare al presente concorso i soggetti che, relativamente all'anno 2015, hanno:

- titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi agevolati, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile; richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, le detrazioni d'imposta previste per gli inquilini d'immobili
- adibiti ad abitazione principale.

Sono esclusi, altresì, i soggetti:

- che, sempre relativamente all'anno 2015, hanno titolarità, assieme al proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dalla normativa regionale in materia, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- richiedenti con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con i locatori (padre/madre, figli, fratelli, suoceri, cognati, etc.).

Non saranno ammesse a contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale:

- n. 3 soggetti minorenni a carico;
- presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap;
- nucleo familiare monogenitoriale;
- cessazione dell'attività nell'anno 2015 con reddito prodotto inferiore al canone annuo di locazione.

7) Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Resta fermo il principio che le somme dovute agli aventi diritto in relazione al presente bando saranno erogate ad avvenuta liquidazione del finanziamento da parte della Regione Puglia.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7.6.99 ed alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1120/2016.

Vico del Gargano, _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Alifano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AMM..VO
ad Interim Dott.ssa Daniela Pia Dattoli

Il Responsabile del Servizio socio Educativo
Rag. Francesco A. Ventrella

